

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili

Proroga e modifica del 24 febbraio 2004

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 12 marzo 1999, del 18 febbraio 2002 e del 28 gennaio 2003¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

<i>Art. 4 cfr. 4.1 e 4.4</i>	Durata del lavoro
<i>Art. 5 cfr. 5.2, 5.4–5.6</i>	Lavoro straordinario, ore supplementari, lavoro di notte e di domenica
<i>Art. 6 cfr. 6.6 e 6.8</i>	Salari
<i>Art. 12</i>	Salario in caso di malattia
<i>Art. 17 cfr. 17.1</i>	Spese per vitto e alloggio
<i>Art. 25 cfr. 25.1 e 25.4</i>	Disdetta in tempo inopportuno da parte dell'impresa
<i>Art. 36 cfr. 36.2–36.4</i>	Contributo ai costi di esecuzione, di perfezionamento professionale e per opere sociali

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2004, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 6.6 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 1999 2232, 2002 1516, 2003 1025

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2004 e ha effetto sino al 31 dicembre 2005.

24 febbraio 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz